



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA
PROVINCIA DI NAPOLI

ORDINANZA SINDACALE N° 027 DEL 25.08 2015

Per la rimozione e smaltimento dei rifiuti abbandonati su terreno sito in via vicinale Gelsi, dopo cavalcavia della S.S.7 Quater lato M.del Pantano, riportato al catasto del Comune di Giugliano al Fg.65 Part.IIe 117- di proprietà dell' ANAS Compartimento Napoli

PREMESSO

- che con nota E –Mail dell'associazione Ecofascacostiera del 31.3.2015 si segnalava in zona l'abbandono di rifiuti di vario genere , su di un'area individuata al catasto del Comune di Giugliano al fg. 65 part.IIe n.117-26 e 126. I tecnici del Settore Ambiente in data 1.4.2015 effettuavano un sopralluogo,riscontrando nel terreno sopra dettagliato :”cumulo di inerti provenienti da demolizioni edili e diversi cumuli di terreno (apparentemente) vegetale e rifiuti urbani e indifferenziati di varia natura costituiti prevalentemente da sfalci di potatura ingombranti, plastica, pneumatici, parti di mobili in legno e sacchi di plastica contenenti cartone”.Pertanto con nota prot.23027 dell'11.5.2015, è stato notificato avvio del procedimento/diffida nei confronti dei proprietari del suolo ,intimando agli stessi la rimozione dei rifiuti pericolosi ivi depositati entro e non oltre il termine di (30) trenta giorni dalla notifica ovvero depositare presso lo stesso Settore memorie scritte e/osservazioni ai fini difensivi;
- che nei termine di tale tempo i proprietari del terreno identificato al fg.65 part.IIe n.26 e 126, provvedevano alla pulizia del terreno così come alla nota avvio del procedimento/diffida prot. n. 23027 dell'11.5.2015, mentre non sono pervenute ne osservazioni/memorie difensive dall'ANAS , proprietaria della particella n.117

RILEVATO

-che il Comando di P.L. con nota prot. 2151 P.G.-Amb/15 del 16.7.2015 ha comunicato al Settore Ambiente l'inottemperanza del proprietario del terreno identificato al catasto al fg.65 particella n.117 di proprietà dell'ANAS Compartimento di Napoli, quanto previsto nell'avvio del procedimento/diffida,regolarmente notificato;

ATTESO che il D. Lgs. 152 del. 3 aprile 2006, “Norme in materia ambientale” e ss. mm. ii. con particolare riferimento all'art. 192 recita:

1. *L'abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.*
2. (...);
3. *Fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all'avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull'area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all'esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate;*

RITENUTO configurarsi nella fattispecie in esame l'ipotesi prevista dall' art. 192, comma 1e 3 del D. Lgs 152/06 e che la violazione ivi prevista è imputabile a titolo di colpa, ai proprietari dell'area;



CITTÀ DI GIUGLIANO IN CAMPANIA

PROVINCIA DI NAPOLI

RITENUTO necessario provvedere in tempi ristretti alle operazioni di rimozione e smaltimento o recupero di tutti i rifiuti, al fine di ripristinare le idonee condizioni di sicurezza sanitaria ed ambientale del sito;

ORDINA

All'ANAS Compartimento di Napoli Viale Kennedy n.25 80125 Napoli nella sua qualità di proprietaria dell'area identificata al foglio n. 65 parcella 117; quale soggetto responsabile dell'abbandono dei rifiuti, per i motivi espressi in narrativa di procedere, a proprie cure e spese, entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla notifica della presente ordinanza, fatta salva l'applicazione delle sanzioni di cui agli artt. 255 e 256 del D. Lgs. 152/2006 e s. m. i. alla rimozione completa dei rifiuti abbandonati sui terreni di rispettiva competenza. Tale operazione dovrà essere preceduta dalla presentazione presso il Settore Ambiente di un analitico Piano di smaltimento con caratterizzazione e quantificazione dei rifiuti e l'indicazione dei centri di smaltimento o di recupero ove s'intende conferirli i cui contenuti sono descritti nell'Allegato 4 della Delibera del Direttore Generale dell'A.R.P.A. CAMPANIA N. 0335 del 20/4/2013. L'avvenuto smaltimento dei rifiuti dovrà essere comunicato al Settore Ambiente inviando in allegato copia dei formulari di smaltimento rifiuti e materiali conformemente alla vigente normativa;

INFORMA CHE

- se entro i termini assegnati verrà accertata l' inottemperanza a quanto previsto nella presente Ordinanza, si procederà a presentare denuncia alla competente Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'art. 255, comma 3 del D. Lgs.152/2006;
- avverso il presente provvedimento può essere presentato ricorso al Tribunale Regionale Amministrativo della Campania, Sez. di Napoli, nel termine di sessanta (60) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso ovvero, in via alternativa, può essere presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di centoventi (120) giorni dalla data di notifica o ricevimento dello stesso;

DISPONE

la notifica della presente Ordinanza:

all'ANAS Compartimento di Napoli Viale Kennedy n. 25 Napoli 80125

altresì di trasmettere copia della presente Ordinanza:

Provincia di Napoli – Area Tutela Ambientale - via Don Bosco, 4/F – 80143 Napoli;

Procura della Repubblica c/o il Tribunale di Napoli Nord – Settore Ambiente - Aversa (CE);;

Comando Stazione Carabinieri di Giugliano in Campania (NA);

Commissariato della Polizia di Stato di Giugliano- (NA);

Comando della Polizia Locale - SEDE;

- che copia del presente Provvedimento venga inoltre pubblicato sul sito istituzionale del Comune all'Albo Pretorio on -line



IL SINDACO
Dott. Antonio Poziello